



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980);

VISTO il Decreto Ministeriale n.6572 del 17 luglio 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, On.le Franco Manzato;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.122 del 26 maggio 2016 ;

VISTA la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);

VISTA la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17;



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTA la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

VISTA la raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

VISTA la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18)

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali,

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'articolo 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

VISTO il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli "stock" dei piccoli pelagici del Comitato Consultivo Scientifico (SAC) della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014;

VISTA la valutazione sugli "stock" del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione Europea nel corso della 38^a riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011;

VISTO che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo "Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18";

RITENUTO di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle Raccomandazioni della CGPM nn. 37/2013/1, 38/2014/1, 39/2015/1, 40/2016/3 e 42/2018/8;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1224/2009;

RITENUTO tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonché di monitorare le attività di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva lunghezza fuori tutto (LFT);

RITENUTO opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento Europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del Reg. (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle Raccomandazioni della CGPM;



Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo

CONSIDERATA pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione Europea ed internazionale ed in particolare alla luce della più recente Raccomandazione GFCM/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18);

SENTITO il parere del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 nella seduta del 7 febbraio 2019

DECRETA

Articolo 1

Per l'anno 2019 relativamente al fermo pesca per le sardine sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici:

a) per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (GSA 17 e 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 30 giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21 marzo.

Con successivo Decreto ministeriale saranno stabilite le chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici non previste dal presente provvedimento e da attuarsi nell'annualità 2019.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal Decreto Ministeriale n° 17581 del 10 agosto 2017.

Il presente decreto è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e presso gli Albi delle Autorità marittime.

Roma, 13 FEB 2019

Franco Manzato